



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 12-02-2021	Ore 12:00
OGGETTO: Nuovo Canone Unico Patrimoniale art. 1, commi 816-847, L. 160/2019. Approvazione tariffe per l'anno 2021.	

In data ed alle ore sopra indicate, in modalità telematica – videoconferenza, a seguito convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori a mezzo posta elettronica certificata, è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:

CAPPELLETTO MATTEO	SINDACO	Presente in videoconferenza
PELLIZZON STEFANO	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
FANTON RITA ELISA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
PARPINEL FLAVIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
TEZZOT GIORGIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta, in modalità telematica – videoconferenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale del Comune dott.ssa NAPOLITANO MARIARITA.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi, prima dell'inizio della seduta, agli Assessori presenti da remoto e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Constatata la validità dell'adunanza, il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: Nuovo Canone Unico Patrimoniale art. 1, commi 816-847, L. 160/2019. Approvazione tariffe per l'anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 816 e 837, della Legge 160/2019, il quale dispone quanto segue:

“816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019, art. 1, commi 819-847.”

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RILEVATA la necessità di:

- determinare i coefficienti moltiplicatori da applicare al canone, così come disposto dall'art. 3 del regolamento, in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano;
- determinare, conseguentemente, le singole tariffe del nuovo canone in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità ed alle zone del territorio comunale;

VISTO il prospetto delle tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2021, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle suddette tariffe, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale dispone che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO ALTRESÌ il decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che dispone il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento del canone che demanda alla Giunta Comunale la competenza a derogare, con apposita deliberazione, il termine di scadenza dei pagamenti;

RILEVATA la necessità di spostare la scadenza di pagamento del canone annuale 2021, attualmente stabilita dal regolamento il 31 gennaio di ogni anno, disponendo che, per l'anno in corso, il versamento deve avvenire entro il 28 febbraio 2021;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 3 del 11/02/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione del canone è stata affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, alla S.T.E.P. s.r.l. con sede in Via Gramsci, 28 – Sorso (SS), soggetto che, alla data del 31/12/2020, risulta concessionario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone Unico Patrimoniale istituito ai sensi dell'art. 1, commi 816 e 837, della Legge 160/2019, come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di fissare al 28 febbraio 2021 la scadenza di pagamento del canone annuale relativo all'anno 2021;
3. di disporre l'invio della presente deliberazione alla STEP S.r.l., in qualità di concessionario e gestore del servizio di accertamento e riscossione del canone, per la sua applicazione.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO: Nuovo Canone Unico Patrimoniale art. 1, commi 816-847, L. 160/2019.
Approvazione tariffe per l'anno 2021.

Data lettura, la presente delibera viene approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
CAPPELLETTO MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario generale
NAPOLITANO MARIARITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa